



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017  
COMUNICATO UFFICIALE N° 304 CSAT 22  
DEL 28 FEBBRAIO 2017**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

**COMUNICAZIONE**

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Giuseppe Dacquì, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 28 febbraio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 103/A**

A.S.D. SPORTING PRIOLO (SR) – Appello avverso squalifica del calciatore sig. Pincio Sebastiano per tre gare - Campionato 1<sup>a</sup> Categoria gir. "E", gara Sporting Priolo/ERG del 05/02/2017 - C.U. n° 278 del 08/02/2017.

A seguito di espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, non seguita dalla tempestiva trasmissione di motivi di impugnazione (artt. 36 comma 2 e 46 comma 4 C.G.S.), questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del gravame e l'addebito della tassa reclamo (€ 130,00), ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S., giusto C.U. n° 297 CSAT 21 del 21 febbraio 2017.

All'esito la società Sporting Priolo ha segnalato di avere invece già inviato a mezzo raccomandata a.r. n.15301325881-3 del 16/02/2017, ore 11,52, i motivi di appello relativi alla squalifica del calciatore indicato in epigrafe. La predetta raccomandata a.r. è in effetti poi pervenuta a destinazione in data 22 febbraio 2017.

L'appello risulta tuttavia parimenti inammissibile, posto che i motivi di impugnazione sono stati proposti a mezzo raccomandata a.r. del 16/02/2017, pertanto oltre il termine di sette giorni di cui ai citati artt. 36 comma 2 e 46 comma 4 C.G.S.), come si evince dal timbro postale ufficiale di spedizione di Poste Italiane S.p.a.

Va pertanto confermata la declaratoria d'inammissibilità del proposto gravame, con conseguenziale addebito della tassa reclamo non versata.

#### **Procedimento n. 107/A**

A.S.D. NUOVA POL. TORRENOVESE (ME) avverso squalifica per 4 gare del calciatore Giuseppe Cannistraci; per 3 gare dei calciatori Gabriele Gumina e Nicola Carcione – Campionato 2<sup>a</sup> categoria girone "C", gara Ficarra/Pol. Torrenovese del 05/02/2017 – C.U. N° 278 del 08/02/2017.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Nuova Pol. Torrenovese, in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che i fatti non sussistono o che i calciatori non li abbiano commessi, chiedendo l'annullamento delle sanzioni impugnate o, in subordine, la loro riduzione in termini più equi.

In via istruttoria l'appellante chiede "di voler sentire il direttore di gara sulle circostanze riportate in referto e ricostruite nel presente reclamo" nonché i calciatori interessati da sanzione, in quanto disponibili a chiarire la loro posizione in ordine ai fatti in questione.

All'udienza dibattimentale il legale della società appellante ha riproposto le argomentazioni

di cui ai motivi di appello ed ha insistito nelle richieste istruttorie ivi formulate.

La Corte sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente osserva che il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che, com'è noto, costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Così come non è ammesso dal codice di Giustizia alcun contraddittorio con il direttore di gara, il cui referto nel caso in specie appare privo di lacunosità che sole potrebbero giustificare l'audizione del predetto da parte di questa Corte, neppure è consentita l'audizione dei calciatori raggiunti da provvedimento disciplinare, trattandosi in questo caso di appello proposto dalla Società di appartenenza e non già dagli stessi personalmente.

Ancora, il codice di Giustizia non ammette la consultazione di filmati, se non nei casi e con i limiti tassativamente specificati nella norma (art. 35 comma 1.2 C.G.S.) ovvero l'acquisizione di testimonianze di terzi.

Nel merito, nel rapporto di gara e nel relativo supplemento, entrambi redatti dall'arbitro, è dato leggere che al 42' del 2° tempo è stato espulso il sig. Giuseppe Cannistraci, calciatore di riserva, perché portandosi all'interno del terreno di gioco durante un'interruzione, urlava a gran voce all'indirizzo dell'arbitro proferendogli una frase insultante. Al termine della gara, prosegue ancora l'arbitro, tanto il sig. Gabriele Gumina che il sig. Nicola Carcione, ancora sul terreno di gioco, lo insultavano e così faceva anche il sig. Cannistraci, precedentemente espulso, il quale si era nel frattempo riportato sul terreno di gioco.

Da tutto quanto sopra appare evidente che le considerazioni difensive espresse dall'appellante non sono in alcun modo riscontrabili negli atti ufficiali di gara, né è ravvisabile dubbio alcuno circa l'identificazione degli autori dei fatti che sono stati addebitati a ciascun tesserato, con forza di prova a norma di regolamento.

Quanto all'entità delle sanzioni, esse possono contenersi come in dispositivo, avuto riguardo al disposto dell'art. 19 comma 4 lettera a) del C.G.S., che indica in due gare la sanzione minima applicabile, da aggravarsi nel caso del sig. Cannistraci stante il reiterarsi del suo comportamento antiregolamentare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, dispone contenersi in tre gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Cannistraci e in due gare la sanzione della squalifica a carico dei calciatori sigg. Gabriele Gumina e Nicola Carcione.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

### **Procedimento n. 111/A**

CASCHETTO SALVATORE (Pol. Dil. La Pinetina – SR) Appello personale avverso inibizione fino al 01/02/2019 - Campionato Giovanissimi a 11 RG girone "C" , Gara La Pinetina/La Pinetina Sq. B del 23/01/2017 – C.U. N° 49 D.P.RG del 01/02/2017.

Il sig. Salvatore Caschetto, dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. La Pinetina nella gara sopra indicata, impugna la sanzione dell'inibizione fino al 01/02/2019 inflittagli dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ragusa.

Egli sostiene, qui molto in sintesi, di avere chiesto spiegazioni al direttore di gara, “purtroppo” con toni accesi, già dall’uscita dal terreno di gioco e fino allo spogliatoio, nel quale entrava con il consenso di questi, “senza tuttavia avere mai e minimamente stratonato né tantomeno percosso” il predetto.

L’appellante evidenzia inoltre di fare parte di una Società (Pol. Dil. La Pinetina) “che fa della disciplina il fattore portante e fondamentale per i giovani”, “assumendosi piena responsabilità per i fatti fin qui contestati”.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il sig. Salvatore Caschetto ha fatto pervenire certificato medico dal quale risulta che lo stesso è impossibilitato a viaggiare, per cui non può partecipare all’udienza odierna per essere ascoltato come da tempestiva richiesta in atti, rinvia, previa sospensione dei termini decadenziali di cui all’art. 38 comma 5 C.G.S.-C.O.N.I. all’udienza come da dispositivo.

PQM

Rinvia la trattazione del procedimento in questione al 7 marzo 2017 alle ore 16,00.

### **Procedimento n. 113/A**

A.S.D. KAMARAT (AG) avverso: a) inibizione fino al 15/06/2017 del dirigente sig. Salvatore Madonia; b) inibizione fino al 05/04/2017 del sig. Antonino De Maria; c) inibizione fino al 31/03/2017 dei sig.ri Giuseppe Arcieri e Giuseppe Bellino; d) inibizione fino al 20/03/2017 del sig. Vincenzo De Maria; e) squalifica per cinque gare calciatori sig.ri Hader Youssuf e Giovanni Morreale - Campionato Promozione Girone “A” Gara Kamarat/Pol. Calcio Salemi del 12/02/2017 – C.U. n.290 del 15/02/2017.

Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Kamarat impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che per quanto riguarda il calciatore Hader Youssef non risulterebbe a vero quanto riportato dall’arbitro nel suo referto poichè il predetto calciatore avrebbe solamente reagito ad una aggressione perpetrata a suo danno da un calciatore avversario; per quanto riguarda, invece, il calciatore sig. Giovanni Morreale quanto da questi commesso seppur grave sarebbe avvenuto in unico ed isolato contesto né il gesto avrebbe causato danno alcuno.

Poi per quanto attiene la posizione dei dirigenti il sig. Madonia si sarebbe solo limitato a poggiare gentilmente la mano sulla spalla del direttore di gara senza peraltro proferire alcuna frase dal tenore irrispettoso né una volta allontanato avrebbe commesso quanto addebitatogli.

Per quanto riguarda poi i sig.ri Arcieri e Bellino l’arbitro avrebbe equivocato il loro comportamento solo teso ad ottenere dei chiarimenti.

Infine per quanto attiene le sanzioni a carico dei sig.ri De Maria Antonino e De Maria Vincenzo si chiede che la Corte tenga conto che la terna non ha avuto alcuna conseguenza in ragione da quanto posto in essere da costoro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i rapporti degli ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 32’ del 1° t. il sig. Antonino De Maria è stato allontanato dal terreno di gioco per proteste. Il predetto dirigente una volta allontanato, si posizionava

all'esterno e continuava a tenere un comportamento protestatario ed irrispettoso non solo nei confronti del direttore di gara ma anche nei confronti dell'AA2.

Al termine del 1° t. l'AA2 veniva raggiunto dal Salvatore Madonia che gli proferiva delle frasi dall'evidente tenore irrispettoso e minaccioso e nel contempo tentava anche di aggredirlo non riuscendovi per il pronto intervento dell'allenatore del Kamarat sig. Paolo Scalia.

Nonostante il direttore di gara avesse comunicato al sig. Madonia il suo allontanamento dal terreno di gioco questi al momento di riprenderlo per disputare il 2° tempo vi sostava all'interno tant'è che l'arbitro era costretto a fare intervenire il capitano del Kamarat per procedere al suo allontanamento.

E' in questo frangente che interveniva anche il sig. Vincenzo De Maria addetto al servizio d'ordine assumendo anch'egli un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara tant'è che veniva allontanato.

Al 50' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Hader Youssef perché strattonava un avversario e tentava di colpirlo con una testata al volto e con un pugno. Lo stesso giocatore al termine della gara stando nello spogliatoio agli spogliatoi proferiva delle frasi al direttore di gara dall'evidente tenore irrispettoso e minaccioso. Sempre al termine dell'incontro gli ufficiali di gara mentre si trovavano nello spogliatoio antistante gli spogliatoi venivano raggiunti contemporaneamente dal sig. Salvatore Madonia, già allontanato, dal sig. Giuseppe Bellino e dal sig. Giuseppe Arcieri i quali non solo impedivano all'arbitro ed ai suoi collaboratori di raggiungere gli spogliatoi ma assumevano anche un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli stessi.

Riferisce ancora l'arbitro che una volta raggiunto lo spogliatoio antistante gli spogliatoi il calciatore n° 7 del Kamarat sig. Giovanni Morreale gli lanciava al volto dell'acqua fredda contenuta in una borraccia.

In ragione di quanto sopra si ritiene che l'appello non possa essere accolto in quanto le sanzioni così come irrogate ai dirigenti ed ai collaboratori risultano essere congrue in relazione a quanto commesso da ciascun tesserato.

Così come non può trovare accoglimento per quanto attiene la squalifica a carico del sig. Giovanni Morreale apparendo la stessa appena sufficiente in relazione al grave gesto posto in essere da questi in danno dell'arbitro così come risulta congrua la squalifica comminata al calciatore sig. Hader Youssef in relazione alle plurime condotte antiregolamentari poste in essere da costui atteso che il Giudice Sportivo Territoriale nel comminarla l'ha contenuta nei minimi edittali previsti per ciascuna condotta ai sensi del comma 4 lett. a) e b) dell'art. 19 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento n. 119/A**

A.S.D. ACCADEMY TORINO CLUB (CT) avverso ammenda di € 100,00, inibizione fino al 22/02/2017 del sig. Pino Castrovillari ed inibizione fino al 13/04/2017 del sig. Giuseppe Puccio - Campionato Allievi Provinciali Gara: Sporting Trecastagni/Accademy Torino Club del 11/02/2017 - C.U. n.37 del 16/02/2017 della Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Accademy Torino Club, in persona del suo legale rappresentante impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che le sanzioni così come inflitte alla Società ed ai propri Dirigenti sono incongrue in relazione a quanto effettivamente accaduto atteso che il sig. Castrovillari si era limitato a fare notare al direttore di gara un fallo di mano dallo stesso non rilevato così come è avvenuto per quanto riguarda il comportamento del sig. Puccio il quale durante l'intervallo si era limitato a chiedere spiegazioni in ordine all'allontanamento del sig. Castrovillari. Lo stesso, inoltre, in assenza dell'allenatore riuniva i calciatori presso la panchina per impartire loro le direttive tecniche per la disputa del secondo tempo senza che mai abbia pronunciato alcuna parola offensiva o minaccia nei confronti del direttore di gara quando si vedeva inopinatamente allontanato dal campo.

In tale frangente alcuni sostenitori/genitori del Trecastagni, approfittando di una apertura entravano il terreno di gioco e pregavano il direttore di gara di non fare allontanare il dirigente sig. Puccio che nulla aveva commesso.

Per quanto attiene l'ammenda la reclamante sostiene che nessun suo sostenitore abbia mai minacciato il direttore di gara e comunque se minacce vi siano state queste non possono essere addebitate all'Accademy Torino Club.

All'udienza odierna benché regolarmente convocati nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo di gravame relativo all'inibizione a carico del sig. Pino Castrovillari perché non superiore ad un mese ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S.

Nel merito, letto il referto dell'arbitro, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati e dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare rileva che il sig. Puccio Giuseppe durante l'intervallo è stato allontanato dal terreno di gioco per avere protestato nei confronti del direttore di gara. Lo stesso dirigente, nel medesimo frangente, si rivolgeva ad alcuni genitori i cui figli stavano giocando per l'odierna reclamante che condividevano le sue proteste. Questi ultimi, inoltre, approfittando di un varco nella rete di recinzione, entravano sul terreno di gioco protestando contro il direttore di gara impedendogli anche di raggiungere il proprio spogliatoio. Alcuni di essi, inoltre, lo inseguivano al termine della gara mentre raggiungeva la propria autovettura.

Ciò posto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione dell'ammenda appare appena congrua a quanto posto in essere dai sostenitori dell'Accademy Torino Club atteso che la società risponde, anche in campo avverso, per il comportamento dei propri sostenitori per quanto da questi commesso non solo all'interno dell'impianto ma anche nelle sue prossime vicinanze così come appare congrua la sanzione a carico del Puccio Giuseppe in quanto ai dirigenti del settore giovanile, come più volte ribadito da questa Corte, è richiesta una maggiore correttezza nei comportamenti stante la giovane età degli atleti ed il valore educativo della categoria.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo versata.

### **Procedimento n. 120/A**

U.S.D. ATLETICO CATANIA (CT) avverso squalifica fino al 05/04/2017 a carico dell'allenatore sig. Damiano Proto - Campionato Promozione Girone "D" Gara Atletico Catania/Real Città di Paternò del 12/12/2017 - C.U. n.290 del 15/02/2017.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. Atletico Catania impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che il sig. Damiano Proto non era presente negli spogliatoi per cui non avrebbe potuto commettere quanto addebitatogli e che l'identificazione da parte degli ufficiali di gara sarebbe dubbia in quanto al momento dell'accadimento la porta era chiusa.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che il sig. Proto Damiano, non iscritto in distinta, ma riconosciuto sia dal direttore di gara che dall'AA2 attraverso il documento che si trovava nel porta documenti dell'USD Atletico Catania insieme agli altri documenti dei tesserati della predetta società dava un calcio alla porta dello spogliatoio della terna sbattendola ed apostrofava gli ufficiali di gara con una frase dall'evidente tenore irrispettoso.

Da quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come comminata dal Giudice Sportivo Territoriale appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione atteso che il sig. Proto al momento della commissione dei fatti, come sopra descritti, risultava inibito fino al 20/02/2017 per cui non solo ha adottato un comportamento scorretto ed irrispettoso nei confronti della terna ma ha altresì violato il disposto di cui all'art. 22 comma 7 del C.G.S. il quale espressamente prevede che i tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto, dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

### **Procedimento n. 122/A**

A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94 (TP) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Coppa Italia Promozione, Gara Città di Messina/Castellammare Calcio 94 del 20/02/2017 - C.U. n.299 del 22/02/2017.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Castellammare Calcio 94 impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che il proprio calciatore sig. Giuseppe Di Bartolo non era da considerarsi squalificato per una gara nel corso del Torneo relativo alla Coppa Italia Promozione avendo subito una sola ammonizione e più precisamente quella comminatagli in data 30/11/2016.

Infatti quella addebitatagli con il CU n.32 del 31 agosto 2016 e relativa all'incontro con il Cinque Torri è errata poiché nel corso di quella gara fu invece ammonito il calciatore sig. Alex Di Bartolo, il quale prima che la stessa avesse inizio, aveva scambiato la propria maglia con quella indossata dal sig. Giuseppe Di Bartolo, scambio questo che, a dire della ricorrente, venne regolarmente riportato nella distinta che viene prodotta in copia.

Ai fini istruttori la reclamante chiede che venga convocato il direttore della gara con il Cinque Torri per riferire in ordine a quanto evidenziato con il presente ricorso.

Nel merito chiede, pertanto, che venga ristabilito il risultato conseguito in campo in quanto il calciatore sig. Giuseppe Di Bartolo aveva pieno titolo a partecipare alla gara de quo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la reclamante ritiene ineccepibile la doglianza della consorella e di conseguenza la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Sempre in via preliminare va rilevato che la sanzione inflitta al calciatore è tra quelle che sono espressamente dichiarate non impugnabili ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S.; così come va rilevato che l'odierna reclamante non ha mai tempestivamente segnalato il presunto errore né ad agosto quando si sarebbe verificato lo scambio di persona né tanto meno a novembre quando venne pubblicata la sanzione a carico del calciatore sig. Giuseppe Di Bartolo circostanze queste che da sole basterebbero a determinare la reiezione del ricorso.

Non di meno e per completezza della decisione fatti gli opportuni accertamenti ed acquisito l'originale referto della gara disputata contro il Cinque Torri in data 28/08/2016 ed i relativi allegati si rileva che della riferita modifica della distinta gara non vi è traccia nell'originale consegnata all'arbitro e da questi poi allegata al referto e dalla quale risulta in maniera inequivocabile che il n.8 identificava il calciatore sig. Giuseppe Di Bartolo che per l'occasione rivestiva anche la qualifica di capitano.

A ciò aggiungasi che nel c.d. rapportino di fine gara viene indicato tra gli ammoniti il n.8 individuato, anche in questo caso, attraverso la trascrizione del nome e cognome come il sig. Giuseppe Di Bartolo rapportino che risulta sottoscritto senza alcuna obiezione dal dirigente accompagnatore.

Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro in atti né si ritiene di dover procedere nella chiesta istruttoria attraverso l'audizione del direttore di gara in quanto non è dato evincersi alcun errore nell'identificazione del calciatore ammonito da parte dell'arbitro essendo onere della società, oggi reclamante, apportare le modifiche a tutte le copie della distinta gara ed in particolare a quella consegnata al direttore di gara ai sensi del comma 3 dell'art. 61 delle N.O.I.F.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.  
Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 130,00).

### **Procedimento n. 123/A**

A.S.D. MAZARA CALCIO (TP) avverso inibizione fino al 31/03/2017 del dirigente sig. Gerolamo Di Giovanni ed avverso la squalifica fino al 20/03/2017 dell'allenatore Giacomo Modica - Campionato Eccellenza Girone "A", Gara F.C. Troina/Mazara del 19/02/2017 – C.U. n.299 del 22/02/2017.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Mazara Calcio: impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il sig. Di Giovanni avrebbe dissentito con toni pacati e non offensivi circa alcune decisioni adottate dalla terna arbitrale rassegnando che si sarebbe rivolto in Federazione per segnalare l'insufficienza della direzione di gara. Mentre per quanto riguarda l'allenatore questi, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi e vedendo che la porta dello spogliatoio degli ufficiali di gara era aperta vi entrava facendo notare, sicuramente con un tono di voce alterato ma non offensivo, la ferita subita da un proprio calciatore a seguito di un intervento di un avversario non adeguatamente sanzionato dall'arbitro.

Pertanto in ragione dei superiori motivi chiede la revoca delle sanzioni rispettivamente irrogate o in subordine una loro rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. il capo del gravame relativo alla squalifica a carico dell'allenatore sig. Giacomo Modica risultando la



squalifica inflittagli non superiore ad un mese.

Per quanto attiene l'inibizione a carico del dirigente sig. Gerolamo Di Giovanni, questa Corte, letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione delle gare, rileva che il sig. Gerolamo Di Giovanni al termine della gara affiancava gli ufficiali di gara che stavano rientrando negli spogliatoi proferendo loro delle frasi dall'evidente tenore irrispettoso, frasi che venivano reiterate ancora una volta quando il predetto dirigente si apprestava a ritirare i documenti dei propri tesserati. In ragione di quanto sopra si ritiene che l'appello possa essere parzialmente accolto e la sanzione a carico del sig. Gerolamo Di Giovanni possa essere contenuta in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 20 marzo 2017 la sanzione dell'inibizione a carico del sig. Gerolamo Di Giovanni rigetta nel resto l'impugnato provvedimento in quanto inammissibile.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

#### **Procedimento n. 125/A**

A.S.D. ACQUAVIVA (AG) avverso squalifica per tre gare del calciatore sig. Salvatore La Mattina - Campionato 2<sup>a</sup> Cat. "H", Gara: Valledolmo/Acquaviva del 19/02/2017 – C.U. n.298 del 21/02/2017

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato l'A.S.D. Acquaviva impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo in buona sintesi che il proprio tesserato ha subito una pesante aggressione nel corso della gara e nonostante ciò è stato espulso mentre contesta l'aggravamento della sanzione in relazione ad un messaggio inviato per il tramite di Facebook al direttore di gara sostengo che in ciò non vi sarebbe alcunché di scorretto.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara rileva che al 38' del 2° t. il sig. Salvatore La Mattina è stato espulso per avere assunto un comportamento provocatorio nei confronti dei calciatori avversari. Lo stesso calciatore, inoltre, ha inviato al direttore di gara per il tramite del social network Facebook che si concludeva con la seguente frase: "... e comunque non ha arbitrato bene...".

In ragione di quanto sopra il gravame risulta infondato in quanto è bene ricordare che non è consentito né ai dirigenti né tanto meno agli atleti di avere contatti con gli ufficiali di gara e fare apprezzamenti sul loro operato anche se ciò avvenga per il tramite di un qualsiasi social network. A ciò si aggiunga che il messaggio in questione si concludeva come con un commento dal tenore sicuramente irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Per cui la sanzione così come irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua in quanto una giornata va ascritta ai sensi alla espulsione subita nel corso della gara ai

sensi del comma 10 dell'art. 19 del C.G.S. mentre le altre due giornate di squalifica (peraltro contenute nel minimo edittale) vanno ascritte al comportamento irrispettoso tenuto nei confronti dell'arbitro ai sensi del comma comma lett. a) dell'art.19 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara rigetta il proposto gravame  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28/02/2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**